

REGOLAMENTO COMUNALE

TARES

*TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI*

Approvato con deliberazione consiliare nr. 56 dd. 11.07.2013

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Per tutto quanto non regolamentato si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 3 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 17 del presente regolamento.

Art. 4 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati (a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio), esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas).
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- i. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- ii. locali riservati ad impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;
- iii. superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- iv. locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2 del presente regolamento;
- v. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- vi. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- vii. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- viii. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- ix. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- x. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- xi. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);
- xii. le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;
- xiii. i locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre, nonché i locali o le aree scoperte destinati all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa le superfici riferite alle predette attività destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, i magazzini ed i depositi di derrate o di beni inerenti l'attività svolta, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.
- xiv. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;

- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni vigenti a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Nel caso in cui risulti difficile determinare le porzioni di superficie sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sotto indicate:

Tipologia di attività	Perc. Abbattimento
Lavanderie	10%
Lavorazione vetro	20%
Elettrauto, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori imbianchini	30%
Tipografie	35%
Stabilimenti tessili, falegnamerie, gommisti, pelletterie e calzaturifici, locali ove si producono scarti animali	50%
Autocarrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	60%
Fonderie	70%
Verniciature, galvanotecnici	80%
Qualsiasi altra attività non prevista dell'elenco sopra ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	20%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 19 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E DEL TRIBUTO – PIANO FINANZIARIO

1. Con il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo il Comune stabilisce:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche.
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

- c. La misura della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 8 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
5. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
6. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari, ovvero il distinto accatastamento dei medesimi comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
8. Per i locali delle utenze non domestiche dotate di allacci ai servizi pubblici a rete e non utilizzate neppure saltuariamente è previsto l'abbattimento totale della quota variabile nonché l'applicazione della quota fissa prevista per la categoria 3 "magazzini". La condizione di mancato utilizzo deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
9. Le tariffe determinate per le singole categorie, vengono applicate nella misura del 10% nel caso di aree scoperte pertinenziali ed accessorie, in considerazione del minore indice di produttività dei rifiuti proprio delle attività svolte su superfici scoperte non operative.
10. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente

alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 9 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. il o i componenti domiciliati in una diversa unità abitativa sita all'interno del Comune, per la quale sia stata presentata la comunicazione prevista dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - b. il o i componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune per motivi di servizio militare, la cui condizione deve essere debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal Presidio Militare;
 - c. il o i componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune per motivi di lavoro, la cui condizione sia debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro nonché con la dimostrazione dell'assoggettamento al tributo presso il Comune di domicilio, qualora si trovi nel territorio nazionale.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti si presume di 4 unità.

Art. 10 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione o la detenzione.
2. L'obbligazione tributaria cessa l'ultimo giorno del mese in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 19.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 19.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 11 – ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta e nelle zone a bassa densità abitativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrate nella zona perimetrale o di fatto asservita:
tariffa ridotta al 40% per distanze superiori a ml. 500;
tariffa ridotta al 25% per distanze superiori a ml. 1000;
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 19 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 12 –MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% in relazione al periodo di interruzione.

Art. 13 –RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, da richiedersi con presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento comunale RSU – Servizio Ambiente. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/Soggetto Gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/Soggetto Gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31.08.2013.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non venga domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno

delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 14 –RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per l'utenza non domestica viene prevista una riduzione della tariffa in ogni caso non superiore al 20%, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione si applica a decorrere dal 1° gennaio, previa presentazione di apposita documentazione entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo, la documentazione suddetta deve essere presentata entro il termine di scadenza dell'ultima rata.
3. Nel caso di nuove attività aperte in corso d'anno, la documentazione per la richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo e dà diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza.
4. Per le utenze non domestiche classificate come Stabilimenti balneari la determinazione della superficie di riferimento viene considerata con coefficiente di 0,60 sul totale della superficie. I servizi di raccolta dei rifiuti derivanti dalla pulizia della battigia, sono a carico dell'utente - concessionario.
5. Per le utenze non domestiche classificate come Camping le superfici di viabilità automobilistica interna non sono computate.
6. Per particolari tipologie di utenza non domestica, che presentino ampi spazi di stazionamento e/o passaggio ove non si producano rifiuti, si potranno prevedere scomputi di superficie.

Art. 15 –AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 19 del D.L. 201/2011, è prevista un'agevolazione tariffaria nella seguente ipotesi:
 - a. la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti è ridotta del 50% nei confronti degli utenti che all'interno del proprio nucleo familiare hanno soggetti invalidi civili al 100%.
2. La agevolazione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta agevolazione tariffaria, viene applicata previa presentazione di specifica richiesta, entro il termine del 31.08.2013.

Art. 16 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 17.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 17 –COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano la riduzione prevista per le zone non servite (art. 11), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 12), la riduzione prevista dal precedente art.14 per le utenze non domestiche.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 18 –TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art.17.

Art. 19 –DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune/Soggetto Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla

data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune/Soggetto Gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione di variazione che comporta una diminuzione del tributo dovuto, la variazione decorre dal 1° giorno del mese solare successivo alla presentazione della denuncia stessa.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Utenze domestiche
 - i. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - ii. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - iii. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - iv. Numero degli occupanti i locali;
 - v. Generalità e codice fiscale di eventuali soggetti non residenti nei medesimi;
 - vi. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - b. Utenze non domestiche
 - i. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - ii. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - iii. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - iv. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, superficie non tassabile in quanto produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - v. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il

contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di ritardata denuncia di cessazione, per il rimborso/storno anche parziale della Tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione documentale l'obbligazione tributaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, se più favorevole.

Art. 20 - RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato.
2. Il Comune/Soggetto Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento con indicazione dell'importo dovuto.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato a rate o in un'unica soluzione, nei termini indicati nel provvedimento di definizione delle Tariffe per l'anno di riferimento.
4. Per le utenze che hanno iniziato l'occupazione in corso d'anno o per le quali sono intervenute variazioni che comportano un maggior tributo dovuto, il Comune/Soggetto Gestore può provvedere ad inviare apposito avviso di pagamento entro il mese di dicembre di ogni anno. In questo caso l'importo dovuto potrà essere pagato in unica soluzione entro il mese di gennaio o in due rate bimestrali scadenti alla fine del mese di gennaio e marzo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate e riscosse anche mediante conguaglio compensativo.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 21 – RATEIZZAZIONI A SEGUITO AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Su richiesta del contribuente il Funzionario Responsabile del Tributo può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione del pagamento. La ripartizione può aver luogo qualora le somme risultanti da avvisi di accertamento riguardino un importo a titolo di tributo non inferiore a Euro 300,00 e per un massimo di n.8 rate bimestrali. E' sempre possibile estinguere il debito in unica soluzione.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a Euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza, la documentazione comprovante la temporanea situazione di difficoltà.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 22 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune/Soggetto Gestore provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Nel caso in cui il rimborso sia originato da errori od omissioni da parte del soggetto passivo, gli interessi decorrono dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Non è ammessa la compensazione con altri tributi comunali.

Art. 23 – IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 17 e del tributo provinciale di cui all'art. 18, è inferiore ad € 10,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00 esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 24 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune/Soggetto Gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di

gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune/Soggetto Gestore ha facoltà di avvalersi:
 - i. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - ii. del proprio personale dipendente;
 - iii. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi comunale/ufficio addetto del Soggetto Gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

Art. 25 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 26 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento di cui al precedente articolo 24 comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 28 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 29 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. Le attività economiche vengono riclassificate d'ufficio nelle categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
5. Per le aree scoperte pertinenti ed accessorie di attività economiche, escluse dall'applicazione della Tarsu ma incluse nel nuovo tributo, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione di occupazione entro il 31.08.2013.

**CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI**

Cat.	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. Attività incluse: palestre, associazioni no profit, oratori, case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, sale congressi enti pubblici, università, circoli nautici.
2	Cinematografi e teatri.
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi, posti barca, noleggio cicli, sale giochi.
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. Attività incluse: Parchi gioco all'aperto (Luna Park, minigolf e simili), Aree di vaste dimensioni comprese nell'arenile ed attrezzate, anche parzialmente e stagionalmente, per l'uso balneare, aree scoperte in genere non comprensibili in altre categorie.
5	Stabilimenti balneari.
6	Esposizione, autosaloni.
7	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento.
8	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante).
9	Case di cura e riposo, caserme.
10	Ospedali.
11	Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati.
12	Banche ed istituti di credito.
13	Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta, beni durevoli.
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, generi di monopolio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d'arte.
16	Banchi di mercato beni durevoli.
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, lavanderie.
18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori di elettrodomestici e simili. Attività incluse: Vendita materiali edili, riparazione beni di consumo.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista.
20	Attività industriali con o senza capannoni di produzione. Attività incluse: Lavanderie industriali.
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione (senza vendita diretta); serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzieri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetriere.
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento.
23	Mense, birrerie, amburgherie.
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria senza produzione, enoteca.
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria e gastronomia, rivendita vini o liquori.
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili.
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai. Attività incluse: gelaterie artigianali con vendita diretta.
28	Ipermercati di generi misti.
29	Banchi di mercato generi alimentari.
30	Discoteche, night club.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Anna Maria Zoppe'
CODICE FISCALE: IT:ZPPNMR65S45H823R
DATA FIRMA: 22/07/2013 10:05:50
IMPRONTA: C65574A7907D258F71299730D3BD8169BF96B9DA

NOME: ANDROSONI ALESSANDRO
CODICE FISCALE: IT:NDRLSN54L10A5640
DATA FIRMA: 22/07/2013 10:57:42
IMPRONTA: 9529437D3D4000564B3085FA20CEB22F1240EE16

NOME: Pasqualino Codognotto
CODICE FISCALE: IT:CDGPQL59C25I040H
DATA FIRMA: 22/07/2013 11:17:54
IMPRONTA: AD7272E2889184B4865B7338366EC677DD81DBE7